

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA CIVILE E LA “REVOCATORIA SEMPLIFICATA”

Vittorio Colomba

Il recentissimo D.L. n. 83 del 27 Giugno 2015 è intervenuto nella sfera del diritto civile, modificandone sensibilmente alcuni istituti, sia di diritto sostanziale che processuale.

Una novità di considerevole rilevanza per il mondo della tutela del credito si deve all'introduzione, nel codice civile, di un nuovo articolo 2929 *-bis*.

A norma di tale previsione, difatti, gli atti compiuti da un debitore in grado di impoverirne il patrimonio attraverso la costituzione di un vincolo di indisponibilità o di alienazione dei suoi beni, non saranno più efficaci nei confronti degli eventuali creditori.

Questi, grazie al nuovo strumento in commento, d'ora in avanti potranno sottoporre ad esecuzione forzata il bene oggetto del vincolo, senza dover prima agire per la revocatoria dell'atto pregiudizievole e senza più dover attendere la sentenza che, all'esito di un lungo procedimento giudiziario, ne scardini l'efficacia.

La norma impone un'unica condizione per poter avviare questo nuovo procedimento semplificato: i creditori dovranno attivarsi con una certa tempestività e trascrivere il proprio pignoramento entro un anno dalla data in cui l'atto pregiudizievole è stato a sua volta trascritto.

La portata innovativa del testo in commento è comunque indiscutibile e a farne le spese saranno alcuni istituti di sovente abusati allo scopo di proteggere indebitamente un patrimonio dalle pretese dei creditori.

La costituzione di un fondo patrimoniale, di un *trust*, di un vincolo ex art. 2645 ter c.c. non impediranno al creditore di sottoporre ad esecuzione forzata il bene schermato, persino nel caso in cui il medesimo fosse stato oggetto di donazione.

Già da qualche tempo, a dire il vero, la giurisprudenza si stava muovendo in questa direzione. Anche la Cassazione (in ultimo con l'Ordinanza n. 3738/2015), aveva limitato l'intangibilità dei beni resi indisponibili attraverso la costituzione formale di un vincolo.

Prima di questo intervento normativo, tuttavia, il creditore che si fosse ritenuto leso nei propri diritti, poteva solo affidarsi allo strumento della revocatoria ordinaria previsto dall'art. 2901 c.c.

A prescindere dai suoi costi e dai tempi necessari per sviluppare la procedura, l'azione revocatoria impone però a chi la richiede anche l'onere di provare due elementi non sempre facili da dimostrare: il cd. “*eventus damni*”, consistente nella lesione “*effettiva ed attuale*” cagionata al diritto di credito, ed il cd. “*consilium fraudis*”, vale a dire la consapevolezza, da parte del debitore, dell'effetto pregiudizievole dell'atto compiuto.

Alla semplificazione delle procedure in favore del creditore corrisponderà inevitabilmente un indebolimento delle tutele previste per il debitore.

Contro la nuova espropriazione delineata dall'art. 2929-*bis* c.c., difatti, potrà essere avviato solamente un giudizio di opposizione all'esecuzione, più semplificato e senz'altro meno garantista rispetto al giudizio ordinario dettato dalle norme in tema di revocatoria.

In definitiva, il nuovo strumento previsto dal D.L. 83/2015, che i commentatori hanno già ribattezzato con enfasi “revocatoria semplificata”, potrebbe rappresentare un utile strumento per la gestione delle procedure giudiziali di recupero crediti.

Sempre che, ma questo è il rischio comune a tutta la decretazione d’urgenza, l’iter che condurrà alla sua conversione in legge non ne snaturi l’essenza e la portata innovativa.